

Studio della documentazione richiesta dall'ente pubblico nel passaggio da costi reali a costi standard

Relatore: Ing. Federico Pandin

PREMESSA

La presente relazione ha l'obiettivo di mettere in evidenza le modalità di applicazione delle semplificazioni della Gestione dei Fondi Sociali Europei introdotte a partire dal Reg. CE 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ad oggi, con particolare riferimento all'introduzione delle "unità standard di costo" (UCS) per l'erogazione di sovvenzioni sulle attività di formazione finanziate nelle Regioni Italiane. In particolare viene preso in esame l'applicazione delle UCS nella Regione del Veneto che con DGR n. 698 del 24 maggio 2011 introduce l'applicazione delle UCS alle attività della Formazione Iniziale.

Introduzione agli articoli dei Regolamenti CE che normano le sovvenzioni dei vari Fondi Europei

REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.

All'Articolo 1 comma 1. definisce il suo oggetto, ovvero di stabilire i compiti del Fondo sociale europeo, il campo d'applicazione del suo intervento, le disposizioni specifiche, nonché i tipi di spesa ammissibili all'intervento. Mentre allo comma 2. Stabilisce che il Fondo sia disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 e dal regolamento 1081/2006 stesso.

In particolare all'Articolo 11 definisce l'ammissibilità delle spese al Fondo, che di seguito citiamo nella sua integrità:

Articolo 11 **Ammissibilità delle spese**

1. Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori. L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici.

2. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del Fondo:

- a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.

3. Le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del Fondo

ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:

- a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario;
- b) nel caso delle sovvenzioni, i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;
- c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili di cui al paragrafo 2, lettera c), assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo.

4. Le norme di ammissibilità enunciate all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal Fondo che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

All'Articolo 1 paragrafo 1 definisce il suo oggetto, ovvero stabilire le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006.

Di seguito riportiamo nella sua integrità l'articolo 53, paragrafo 1, citato all'Articolo 11, paragrafo 1 del Regolamento CE 1081/2006:

Articolo 53

Partecipazione dei Fondi

1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento:

- a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure
- b) alla spesa pubblica ammissibile.

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.

All'Articolo 1 paragrafo 1 definisce il suo oggetto, ovvero definire i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo. Mentre al paragrafo 2 definisce che il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del Regolamento n 1080/2006 stesso.

Di seguito riportiamo nella sua integrità l'articolo 7, citato all'Articolo 11, paragrafo 4 del Regolamento CE 1081/2006:

Articolo 7

Ammissibilità delle spese

1. Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

- a) gli interessi passivi;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;
- c) la disattivazione di centrali nucleari;
- d) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

2. Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1.º maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:

- a) le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;
- b) l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR;
- c) le spese sono limitate a:
 - l'edilizia plurifamiliare, o
 - gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui

all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3. Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n.

1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 396/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale EU.

Il regolamento in oggetto è stato emanato dal Parlamento Europeo in considerazione di alcuni fattori sollevati dalla Corte dei Conti europea, ovvero quanto indicato in premessa al regolamento stesso che di seguito si riporta fedelmente:

(4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di essere pronte a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e il maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».

(5) Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FSE, in particolare di

quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

(6) Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all'ammissibilità delle spese, è opportuno che tale semplificazione si applichi a tutte le sovvenzioni del FSE. Sarebbe pertanto necessaria un'applicazione retroattiva a decorrere dal 10 agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006.

All'articolo 1 paragrafo 1 Abroga e sostituisce quanto indicato all'articolo 11 del regolamento CE n. 1081/2006 paragrafo 3 sopra riportato, ed al paragrafo 2. Introduce ulteriori specificazione relative alle tipologie di costo inserite al paragrafo 1. Di seguito si riporta art. 1 del regolamento CE n. 396/2009 nella sua integrità:

Articolo 1

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è modificato come segue:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di sovvenzioni:

- i. i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;
- ii. i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii. somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un "operazione";»

2) sono aggiunti i seguenti commi:

«Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50000 EUR.»

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

All'Articolo 1 paragrafo 1 definisce il suo oggetto, ovvero stabilire le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione.

Di seguito riportiamo art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile" nella sua integrità:

Articolo 67

Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile

1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

Le norme specifiche di ciascun Fondo possono limitare le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabile a determinate operazioni

2. In deroga al paragrafo 1, ulteriori forme di sovvenzione e metodi di calcolo possono essere stabiliti nel regolamento FEAMP.

3. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

4. Laddove un'operazione o un progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, primo comma, lettera a). Laddove l'appalto pubblico nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte di un'operazione sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

5. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i. su dati statistici o altre informazioni oggettive;
 - ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
 - iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari;

c) conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.

e) metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un fondo.

6. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

All'Articolo 1 paragrafo 1 definisce il suo oggetto, ovvero di definire i compiti del Fondo sociale europeo (FSE), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), l'ambito d'applicazione del suo sostegno nonché le disposizioni specifiche e i tipi di spese sovvenzionabili.

Di seguito riportiamo art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013 "Opzioni semplificate in materia di costi" nella sua integrità:

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre alle opzioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai fini di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alle definizioni delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati, tenendo in debito conto le esperienze già maturate nel corso del precedente periodo di programmazione.

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

Nei casi in cui siano utilizzati finanziamenti sulla base delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari conformemente al primo comma, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento

(UE) n. 1303/2013, tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 5, lettera d), del regolamento (UE) n. 1303/2013, un tasso forfettario sino al 40 % delle spese dirette di personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione senza l'obbligo per lo Stato membro di eseguire calcoli per determinare il tasso applicabile.

3. Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

4. Fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 EUR prendono la forma di tabelle standard di costi unitari o di importi forfettari, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di tassi forfettari conformemente

all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nell'ambito di un sistema di aiuti di stato. In caso di finanziamento a tasso forfettario, le

categorie di costi utilizzate per calcolare il tasso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Introduzione delle UCS nelle attività di Formazione Iniziale nella Regione Veneto

La Regione del Veneto con Dgr n. 698 del 24 maggio 2011 introduce le modalità di applicazione delle semplificazioni introdotte dalle modifiche al Reg. CE 1081/2006, attuando a partire dall'anno formativo 2011-2012 della sovvenzione delle attività di formazione iniziale attraverso l'applicazione delle Unità di Costo Standard (UCS) sulla base di due variabili che sono, il numero di ore svolte ed il numero di allievi coinvolti.

Si tratta di una norma che vuole introdurre delle semplificazioni in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, in quanto vuole quasi azzerata la gestione della documentazione di spesa, con la conseguenza di una grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e ridurre i tempi di verifica da parte della Regione, garantendo quindi minori costi e tempi più veloci per l'erogazione delle risorse.

Prima dell'introduzione dei UCS, il contributo erogato dalla Regione del Veneto avveniva sulla base dei costi sostenuti in base a parametri fissati. Quindi, nelle erogazioni finanziarie, l'acconto, gli stati avanzamento lavori e anche i saldi erano tutte somme che costituivano delle anticipazioni, che diventavano credito liquido ed esigibile soltanto all'esito del decreto del dirigente, emanato successivamente alla verifica del rendiconto effettuato da società di revisione. Il decreto del dirigente svincolava la fidejussione soltanto all'esito della verifica e approvazione di tutte le spese sostenute ed era necessaria in quanto ci doveva essere garanzia a favore dell'ente pubblico che, eventuali erogazioni finanziarie a titolo di acconto risultate non dovute in sede di verifica, fossero eventualmente restituite. In questo caso il tempo medio di erogazione del contributo dal termine dell'attività era di 18/24 mesi.

Con l'introduzione della DGR 698/11, la Regione del Veneto eroga il contributo non più sulla base dei costi sostenuti ma, fatta un'analisi sul costo storico, sulla base di due variabili che sono da un lato il numero di ore svolte e dall'altro sul numero di allievi coinvolti. In questo caso il concetto di rendicontazione si fonda non più sui costi sostenuti ma sulle attività realizzate, per cui una volta verificati i registri l'ente pubblico possiede le informazioni per riconoscere il credito certo ed esigibile. Fino alla annualità 2013-2014 i registri vengono verificati dalla società di revisione una volta finito il corso pertanto tutti gli stati avanzamento lavori vengono erogati su dichiarazione in atto notorio da parte dell'ente. Questo nonostante i dati presenti nei registri siano già nella disponibilità della Regione Veneto (in quanto inseriti dagli enti nel gestionale), la corrispondenza del dato presente nel gestionale con quello del registro viene verificata dalla società di revisione alcuni mesi dopo la fine del corso. In questo caso il tempo medio dell'erogazione del contributo dal termine dell'attività si è ridotto a 3/6 mesi.

Nell'annualità 2014-2015 ha introdotto un'innovazione tecnologica nel tentativo di migliorare ancor più l'efficienza dei tempi di verifica da parte della Regione, garantendo quindi minori costi e tempi più veloci per l'erogazione delle risorse. Con l'introduzione dei registri on line, la Regione del Veneto ha infatti a disposizione in tempo reale il dato relativo sia al numero di ore svolte (che vengono direttamente inserite dai docenti) che delle presenze degli allievi (che vengono auto certificate dal docente stesso come avviene

già nella scuola statale), in questo senso l'eventuale stato avanzamento lavori non necessita più di una verifica formale presso l'ente gestore da parte della società di revisione poiché già disponibile (e certificato) nei gestionali regionali, pertanto ci si aspetta, come da intento della Regione, che al termine delle attività i tempi di controllo ed erogazione dei contributi diminuisca ulteriormente a 2/4 mesi, poiché il credito maturato è certo ed immediatamente esigibile.

Abbiamo detto che la Dgr n. 698/2011 introduce le modalità di applicazione delle semplificazioni nella sovvenzione delle attività di formazione iniziale attraverso l'applicazione delle UCS sulla base di due variabili che sono, il numero di ore svolte ed il numero di allievi coinvolti. Pertanto per proseguire dobbiamo prima riassumere il metodo applicato dalla Regione per arrivare alla definizione di tali UCS, effettuata sull'analisi dei dati rendicontali degli anni formativi dal 2008 al 2011, ed effettuata in due fasi principali:

1. Individuazione dei costi su base oraria e su base individuale
2. Rideterminazione per gli effetti della semplificazione

1. Individuazione dei costi su base oraria e su base individuale

Nell'analisi ha provveduto a scorporare i costi riferibili al singolo allievo (parametro individuale) da quelli riferibili al percorso formativo nella sua interezza (parametro orario), in modo da verificare in quale misura i costi individuali incidono sulla determinazione del costo complessivo; ha provveduto pertanto ad effettuare un'analisi delle voci di costo per l'attribuzione di ciascuna al parametro orario o al parametro individuale.

Per l'individuazione del parametro individuale sono stati presi in considerazione i costi riferiti a:

- orientamento
- servizi di supporto agli utenti – vitto e trasporti
- viaggi di studio
- materiali di consumo/materiali didattici
- attrezzature

Nell'analisi erano state classificate anche altre voci di spesa (quali ad esempio spese per la selezione dei partecipanti) che però non sono state attivate nei piani finanziari.

2. Rideterminazione per gli effetti della semplificazione

Rispetto al costo orario determinato secondo le modalità sopra indicate, l'analisi è stata rivolta all'effetto della semplificazione amministrativa.

La principale conseguenza dell'introduzione dei costi standard è rappresentata dal minor onere amministrativo legato alla cessata esigenza di presentare e verificare la documentazione giustificativa della spesa. L'effetto della semplificazione dovrebbe agire sia sugli oneri di amministrazione in senso stretto, che in una riduzione delle attività di coordinamento e monitoraggio.

L'analisi ha ritenuto pertanto che l'introduzione dei costi standard potesse determinare una riduzione delle attività riferite ai costi di direzione e controllo così determinata:

- costi amministrativi: riduzione del 50%
- costi di coordinamento: riduzione del 20%
- costi di monitoraggio: riduzione del 20%
- Le riduzioni sopra indicate sono state stimate considerando i seguenti fattori:
 - eliminazione dei tempi necessari alla verifica rendicontale (è stimato un minore impegno di circa 20 ore per ciascun intervento, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio e di gestione documentale)
 - riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso intermedio e di saldo (schede SEM – è stimata una riduzione media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale)
 - riduzione dei tempi legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione di circa 6 ore per progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio), dal momento che viene eliminata la verifica di tipo finanziario
 - riduzione dei tempi legati alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra
 - riduzione proporzionale delle attività di coordinamento e monitoraggio finanziario

Le riduzioni sono state applicate esclusivamente al parametro orario, in quanto le voci di spesa interessate sono state considerate solamente nel calcolo di tale parametro.

Poiché i costi oggetto di rideterminazione (coordinamento, direzione, amministrazione e monitoraggio) incideva mediamente per circa il 17% sul costo totale del progetto, la riduzione complessiva oscilla tra il 5% e il 5,8% del parametro orario di partenza, e per circa il 5,6% sul costo complessivo delle attività.

A conclusione si riporta una tabella riassuntiva del processo di definizione applicato nella Dgr n. 698/2011 delle due UCS:

| | UCS orario | | | UCS allievo | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | Edili | Estetica | Vari | Edili | Estetica | Vari |
| Valore iniziale | 69,94 | 76,72 | 83,10 | 750,99 | 427,15 | 370,63 |
| Effetto semplificazione | 66,47 | 72,29 | 78,49 | 750,99 | 427,15 | 370,63 |
| Decurtazioni | 65,47 | 71,24 | 77,82 | 739,71 | 420,95 | 367,48 |
| Rivalutazione ISTAT | 67,52 | 73,47 | 80,26 | 762,88 | 434,13 | 378,98 |
| Valore finale | 67,50 | 73,50 | 80,50 | 763,00 | 434,00 | 379,00 |

Raffronto degli aspetti rendicontali tra costi reali e costi standard

| COSTI REALI | COSTI STANDARD (UCS) |
|---|--|
| Rendicontazione delle spese entro massimo 90 giorni dalla chiusura delle attività (30 agosto), composta da: | |
| <p>Il rendiconto di spesa si compone di due parti, che devono essere presentate entrambe entro i termini sopra indicati:</p> | <p>Il rendiconto si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti presentati entro i termini sopra indicati:</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. elenco dei giustificativi riferiti ai costi diretti e importo complessivo dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto, in ogni caso non superiori alla percentuale prevista in sede di presentazione del progetto 2. documentazione cartacea a supporto del rendiconto delle spese. | <ol style="list-style-type: none"> 1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D,P,R, n, 445/00, con la quale lo stesso attesta che: |
| <p>La documentazione a supporto del rendiconto è composta dai seguenti elementi:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • i fatti e i dati esposti in rendiconto e nei relativi allegati sono veritieri ed esatti; • le attività sono state realizzate in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e secondo quanto previsto dal progetto approvato; • è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità; • è stata rispettata la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità; • sono state rispettate le procedure di accesso al progetto per gli utenti; • l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata per le spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto; • tutti i documenti relativi al progetto sono conservati in originale o su supporti comunemente accettati a norma dell'art, 90 Reg,(CE) 1083/2006 e art, 19 Reg,(CE) 1828/2006 e di essi potrà essere fornita copia in caso di ispezione da parte degli organi competenti; • la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile; il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente alla struttura regionale |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. originali del registro presenze allievi e dei fogli mobili dello stage 4. originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza tra importo complessivo ricevuto a titolo di acconto e importo complessivo dichiarato in rendiconto (economie di gestione) 5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D,P,R, n, 445/00, con la quale lo stesso attesta che: <ul style="list-style-type: none"> • è stata rispettata la normativa comunitaria inerente l'informazione e la pubblicità; • sono state rispettate le procedure di accesso al progetto per gli utenti; • la documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata esiste ed è conservata presso l'Ente; a tal proposito l'Ente si | |

impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione eventuali modifiche circa l'ubicazione della documentazione;

- l'Ente utilizza un sistema di contabilità separata per le spese relative al progetto, ovvero un codice contabile associato al progetto;
- tutti i documenti relativi al progetto sono conservati in originale o su supporti comunemente accettati a norma dell'art. 90 Reg.(CE) 1083/2006 e art. 19 Reg.(CE) 1828/2006 e di essi potrà essere fornita copia in caso di ispezione da parte degli organi competenti;
- la documentazione amministrativa, contabile e tecnica del progetto è archiviata in modo da renderla facilmente consultabile;
- i documenti di spesa sono conformi con la normativa civilistica e fiscale;
- i documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica, ecc.) sono conformi con l'oggetto dell'atto di adesione;
- le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma Operativo e nell'atto di adesione di finanziamento;
- le spese dichiarate corrispondono ai relativi pagamenti sostenuti dall'Ente;
- è stata rispettata la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
- sono state rispettate le altre condizioni specifiche previste dall'Avviso,
- per la realizzazione del progetto oggetto di

competente eventuali modifiche dell'indirizzo presso il quale sono custoditi i documenti di spesa;

- per la realizzazione del progetto oggetto di rendicontazione, non sono stati ottenuti altri contributi o entrate, pubblici o privati, ad eccezione di quelli dichiarati nel rendiconto;
 - e inoltre, per le attività rendicontate "a costi reali":
 - i documenti di spesa sono conformi con la normativa civilistica e fiscale e con l'oggetto dell'atto di adesione;
 - le spese dichiarate sono state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, e sono conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria, nazionale, nel Programma Operativo e nell'atto di adesione di finanziamento;
 - i documenti di spesa non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti;
 - l'IVA esposta in rendiconto corrisponde all'importo dell'IVA non detraibile, in quanto realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, dai suoi partner o componenti di Associazioni temporanee;
2. Riepiloghi di attività (timesheets) degli operatori coinvolti nel progetto, secondo quanto previsto al punto "Registrazione delle attività";
 3. Originali del registro presenze allievi e dei fogli mobili dello stage/tirocinio;
 4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013;
 5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/00, contenente la Lista di autocontrollo del rispetto delle disposizioni

rendicontazione, non sono stati ottenuti altri contributi o entrate, pubblici o privati, ad eccezione di quelli dichiarati nel rendiconto

- i documenti di spesa non sono stati e non saranno utilizzati per ottenere altri finanziamenti
- l'IVA esposta in rendiconto corrisponde all'importo dell'IVA non detraibile, in quanto realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, dai suoi partner o componenti di Associazioni temporanee

comunitarie, nazionali e regionali;

6. Per le attività rendicontate "a costi reali" elenco dei giustificativi riferiti ai costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti nell'attuazione del progetto;
7. Originale della ricevuta di versamento delle somme eventualmente non utilizzate, intese come differenza tra importo complessivo ricevuto a titolo di acconto e importo complessivo calcolato sulla base delle attività realizzate (economie di gestione).

Tempi massime per la predisposizione dal rendiconto da parte degli enti gestori:

3 mesi

15 giorni lavorativi

Tempi medi di attesa per la convocazione dell'Ispezione di rendicontazione:

12 mesi

30 giorni

Giustificazione dei costi in fase di ispezione rendicontale, effettuata secondo le seguenti indicazioni:

I costi devono essere giustificati da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, in regola con la normativa fiscale e contabile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3,b del regolamento CE 1081/06 (costi indiretti dichiarati su base forfetaria), debitamente registrati nella contabilità del destinatario e/o dei relativi partner e associati e debitamente quietanzati sia da parte del partner che del beneficiario.

Relativamente ai costi del personale, in caso di impossibilità di produrre le buste paga in originale a causa della dematerializzazione delle stesse, il beneficiario dovrà presentare la stampa del cedolino paga accompagnata da idonea certificazione di conformità sottoscritta da un soggetto iscritto all'albo dei Consulenti del Lavoro, Commercialisti o Revisori dei conti, Tale certificazione dovrà

I costi per la realizzazione delle attività, giustificati da fatture o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio in regola con la normativa fiscale e contabile, devono essere debitamente registrati nei sistemi di contabilità generale ed analitica del destinatario e/o dei relativi partner e associati, Il sistema di contabilità analitica dovrà prevedere l'imputazione dei costi sistematica e separata per singolo progetto secondo una classificazione delle voci di spesa e una identificazione dei flussi finanziari tali da consentire la revisione dei parametri di costo e di contributo pubblico secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 698 del 24,5,2011, A tal fine potrà essere utilizzata la classificazione delle voci di spesa previste per le attività realizzate nelle annualità precedenti.

Si precisa che i contributi oggetto del presente provvedimento sono destinati anche alla copertura degli oneri derivanti dai

essere mantenuta, a cura dell'azienda interessata, allegata solidalmente alla stampa del cedolino paga sul quale è stato apposto la dicitura di imputazione al Fondo Sociale Europeo.

I documenti probatori debbono contenere la dettagliata indicazione delle tipologie di beni e servizi formanti oggetto dell'operazione, tranne nei casi di forniture a carattere generale (ad esempio energia elettrica, linee telefoniche, ecc.)

La quietanza, attestante il requisito di spesa effettivamente pagata, deve risultare da bonifico bancario, ricevuta di c.c. postale, assegno circolare in copia corredato da estratto di conto bancario, assegno bancario corredato da estratto di conto corrente.

Per gli interventi formativi, non è ammesso alcun documento sostitutivo dei registri didattici e dei registri a fogli mobili a dimostrazione del numero di ore di presenza degli allievi e dei docenti, nonché dei coordinatori e dei tutor qualora sia prevista una presenza minima in aula degli stessi.

La giustificazione dei costi sostenuti per collaborazioni individuali deve essere accompagnata dal contratto, o lettera di incarico controfirmata con l'indicazione della prestazione, del periodo, della durata in ore, del corrispettivo orario.

La giustificazione dei costi per il personale dipendente deve essere accompagnata da:

- Libro Unico del lavoro
- cedolini stipendi con documentazione a comprova del

contratti di lavoro del personale dipendente e assimilato e dei collaboratori coordinati e continuativi, a progetto, ovvero occasionali, impiegati nell'esecuzione dei progetti, L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività, sulla base delle registrazioni di cui sopra.

La documentazione contabile va conservata in originale e tenuta a disposizione per 5 anni successivi all'ultimo pagamento.

Per le prestazioni individuali dovrà essere mantenuta agli atti del beneficiario per il medesimo periodo idonea documentazione preventiva (contratto o lettera di incarico) e quella relativa alla regolarità della prestazione e degli adempimenti connessi (cedolini paga, modelli per il versamento degli oneri contributivi e fiscali ecc.).

Per gli interventi formativi, non è ammesso alcun documento sostitutivo dei registri didattici e dei registri a fogli mobili a dimostrazione del numero di ore di presenza degli allievi e dei docenti, nonché dei coordinatori e dei tutor qualora sia prevista una presenza minima in aula degli stessi.

Ogni allievo deve frequentare il corso per almeno il 75% della sua durata complessiva, Il calcolo del 75% delle ore di frequenza ai fini rendicontali va effettuato comprendendo le ore destinate agli esami di qualifica. Qualora un allievo non frequenti almeno il 75% della durata complessiva del corso, non verrà considerata riconoscibile il relativo contributo pubblico allievo secondo quanto previsto dalla Direttiva di riferimento. Qualora il numero di allievi che raggiungono il 75% sia inferiore al minimo previsto dalla Direttiva di riferimento, non verrà riconosciuto alcun contributo pubblico allievo. Nei casi connessi ai passaggi tra

pagamento

- modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;
- ricevute per le ritenute fiscali;
- polizze INAIL;
- copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
- ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico, con specificazione dell'oggetto dello stesso in rapporto al progetto approvato, di data anteriore al suo effettivo inizio, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore del soggetto destinatario

systemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, ai fini della determinazione del contributo pubblico allievo riconoscibile il monte ore del corso verrà calcolato sulla somma tra le ore certificate e quelle svolte in formazione,

Gli originali dei documenti di spesa, saranno custoditi dal beneficiario, a norma di legge, a far data dalla presentazione del rendiconto alla Regione.

La Regione, direttamente o a attraverso Società di revisione contabile appositamente incaricata, procede all'esame del rendiconto presentato dal beneficiario, Il beneficiario è tenuto, su richiesta formulata con congruo anticipo, ad esibire al personale incaricato dalla Regione, tutta la documentazione relativa al progetto per il quale è stato presentato il rendiconto, Il rifiuto di esibizione comportano la revoca del finanziamento, nel rispetto del procedimento ex Lege 241/90 e smi

Le risultanze del controllo, riportate in apposita relazione, sono comunicate al destinatario, che, entro 20 giorni da tale comunicazione, ha facoltà, ai sensi della L. 241/90 e smi, di formulare per iscritto le proprie osservazioni, La Regione, tenuto conto delle osservazioni presentate, approva con Decreto il rendiconto, secondo le risultanze del controllo, dandone comunicazione all'interessato.

In sede di verifica da parte della Regione, l'importo complessivo dichiarato in rendiconto dal destinatario non potrà essere oggetto di incremento, salvo che per meri errori materiali comunque rilevabili dal contenuto del rendiconto.

Tempo medio di durata delle Ispizioni di Rendicontazione (da parte di Funzionari Regionali o Società di Revisione contabile incaricate dalla Regione), in un Ente che rendiconta 12 progetti ovvero 36 classi di Formazione iniziale, per una sovvenzione totale di circa 3.000M€:

10 giorni lavorativi

1,5 giorni lavorativi

Tempi emissione del Decreto di Autorizzazione del Rendiconto e Liquidazione:

6 mesi

Decreto 30 giorni

Liquidazione altri 30 giorni